



Oggetto: Interventi di disinfestazione contro la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) per presenza di casi di arbovirosi nel territorio comunale – disposizioni per i cittadini residenti/interessati alle aree di intervento. ORDINANZA SINDACALE

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

CONSIDERATO che nella giornata del 13/09/2024, con protocollo n.198991, è stato notificato alla USL UMBRIA 2 un caso importato di febbre virale denominata Dengue, trasmessa da zanzara del genere *Aedes*, che si è manifestata in persona residente nel Comune di Terni;

CONSIDERATO che è documentato dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC 2114) l'attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) responsabile della trasmissione all'uomo di numerose malattie;

CONSIDERATO che l'intervento principale per prevenire la diffusione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione della zanzara tigre, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;

VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo I (Attribuzione dei Comuni) e dell'art. 32, comma 3 (funzioni di Igiene e Sanità pubblica e di polizia veterinaria);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 in tema di "definizione dei livelli essenziali di assistenza"

VISTA la Legge Regionale 9 aprile 2015 n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali";

VISTA la Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 13 del 19.07.1991 e n.42 del 25/10/1993;

VISTA le deliberazioni di Giunta Regionale dell'Umbria n. 443 del 09 aprile.2003, n.543 del 12 maggio 2004, n. 662 del 12 aprile 2005, n. 865 del 24.05.2006, n. 469 del 26.03.2007, rese esecutive ai sensi di legge, nonché i relativi Decreti del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA l'Intesa Stato Regioni sancita in data 15 gennaio 2020 sul documento recante "Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025 ", della quale l'Allegato A ne costituisce parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento ai virus Chikungunja, Dengue e Zika;
VISTE le indicazioni tecniche contenute nella DGR della Regione Umbria n. 1205 del 22/09/2008;

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee Guida per il controllo dei culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 24475 del 22/08/2016, inerente le attività di disinfestazione per la tutela della Sanità Pubblica;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi, con particolare riferimento all'articolo 50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco – quale rappresentante della comunità locale – viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689;

PRESO ATTO della nota della Azienda USL Umbria n. 2, Dipartimento di Prevenzione, prot. n.198991 del 13/09/2024 acquisita in pari data al protocollo del Comune, con la quale si richiede l'emissione urgente di idoneo provvedimento amministrativo per consentire interventi straordinari di disinfestazione in corrispondenza di aree pubbliche e corti private situate nelle aree limitrofe alle seguenti vie (perimetro individuato nella planimetria allegata):

- Via della Castellina: fino ad intersezione con Via Ponte le Cave
- Via Ponte Le Cave.
- Via di Sersimone

DISPONE

1. che vengano effettuati, a cura della Direzione Economia e lavoro – Promozione del territorio – Ambiente tramite ditta qualificata, interventi di **disinfestazione adalticida contro le zanzare**, nel giorno **13 settembre 2024 dalle ore 23:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, in corrispondenza di aree pubbliche e aree private scoperte contigue alle strade pubbliche site lungo le vie e numeri civici riportati nell'allegato alla presente ordinanza.**

In caso di avverse condizioni atmosferiche o per altre cause di forza maggiore, gli interventi possono essere rimandati al primo giorno utile successivo ai giorni programmati.

Il prodotto che verrà utilizzato per la disinfestazione adalticida è: **Cymina 10** a base di **Cipermetrina** (cis/trans 40/60) – Ditta Servizi Innovativi Srl;

2. che vengano effettuati, a cura della Direzione Economia e lavoro – Promozione del territorio – Ambiente tramite ditta qualificata, interventi di **disinfestazione contro le larve di zanzare a partire dal giorno successivo all'intervento di cui al punto, dalle ore 6:00, in corrispondenza di aree e corti site lungo le vie e numeri civici riportate nell'allegato alla presente ordinanza.**

In caso di avverse condizioni atmosferiche o per altre cause di forza maggiore gli interventi possono essere rimandati al primo giorno utile successivo ai giorni programmati.

Il prodotto antilarvale che verrà utilizzato è a base di **Larvicol compresse, principio attivo: s-Metoprene puro e Denatonium benzoato** - Ditta Servizi Innovativi Srl;

3. che, presso le pertinenze private, in concomitanza con il trattamento antilarvale, vengano rimossi tutti i focolai rimovibili di zanzare, anche potenziali, provvedendo in particolare alla eliminazione di ristagni di acqua;
4. **che in concomitanza dei trattamenti adalticidi in ambito pubblico di cui al precedente punto 1 sia impedito il transito pedonale e sospesa la circolazione di tutti i veicoli nelle vie elencate nel giorno 13 settembre 2024 dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno 14 settembre 2024 (o nelle medesime fasce orarie, in caso di differimento per condizioni meteo avverse), eccetto quelli coinvolti nei trattamenti di disinfestazione, delle Forze dell'Ordine e dei mezzi di soccorso;**
5. Durante tutto il tempo necessario all'effettuazione dei trattamenti di disinfestazione adalticida, sia in ambito pubblico che privato, in corrispondenza degli appartamenti, locali e corti di pertinenza siti nelle vie interessate dagli interventi:
- non devono essere mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria all'esterno delle abitazioni;
 - porte e finestre di appartamenti/locali devono essere tenute chiuse per tutto il tempo del trattamento e per almeno 30 minuti dalla fine delle operazioni;
 - deve essere sospeso l'uso di impianti di ricambio di aria;
 - gli animali domestici e da cortile dovranno essere detenuti all'interno dei propri ricoveri in luogo chiuso o comunque allontanati e messi al riparo;
 - si dovrà provvedere ad allontanare o mettere al riparo acqua e cibo destinati agli animali;
 - si dovrà provvedere a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio;
 - in presenza di apiari nell'area che si deve trattare o nelle aree limitrofe alla stessa entro una fascia di rispetto di almeno 300 mt l'apicoltore deve essere avvisato con congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - si dovrà provvedere a proteggere vasche ornamentali ove siano presenti pesci, oppure a svuotarle momentaneamente mettendo al riparo gli stessi pesci;
 - nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili e/o aree gioco, è necessario coprire con teli le strutture, i giochi e gli arredi presenti all'esterno, o lavarli accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili;
 - si dovrà provvedere a proteggere colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e a lavarli accuratamente prima del loro consumo;
 - deve essere consentito l'accesso all'interno delle corti private a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di disinfestazione ovvero: Funzionari del Comune, Operatori della Ditta di Disinfestazione, Funzionari del Dipartimento di Prevenzione della USL 2, Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Servizio Controllo Organismi infestanti e operatori della Protezione Civile, muniti di tesserino di riconoscimento;

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del DLGS 267/2000 e, in caso di recidiva, i trasgressori saranno denunciati all'Autorità giudiziaria.

Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, il Comune provvederà alla assunzione di ogni provvedimento utile alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica ivi compresa l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere con l'addebito delle spese a carico del trasgressore.

DISPONE INOLTRE CHE

Il Personale addetto all'intervento di disinfestazione adotti idonei Dispositivi di Protezione Individuale, compresi i repellenti anti zanzare.

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Locale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n 2, nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La presente Ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata tramite: pubblici avvisi (cartelli da collocare nelle aree pubbliche interessate e/o prossime al trattamento); pubblicazione sul sito internet ufficiale del comune; comunicati stampa su emittenti e quotidiani locali, nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione; copia del presente atto può essere richiesta presso la Direzione Economia e lavoro – Promozione del territorio - Ambiente del Comune.

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa nelle forme di Legge a:

- Alle Direzioni dell' Ente per quanto di rispettiva competenza;
- Personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL Umbria 2, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica -Servizio Controllo organismi Infestanti
- Servizio Protezione civile, per le attività di supporto
- Altre Autorità di Controllo

L'Ufficio Programmazione in materia ambientale - Igiene e Sanità Pubblica della Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio - Ambiente del Comune di Terni è responsabile del presente procedimento nella persona del Dirigente dott. Paolo Grigioni; presso il predetto ufficio, sito in Terni Corso del Popolo n. 30, è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Si informa che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, comunque, dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

Il Sindaco

Stefano Bandecchi
Documento firmato digitalmente

